



**CITTA' DI GIAVENO**  
**PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER CONCESSIONE ED USO**  
**DEGLI ORTI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11 Febbraio 2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 25-1-2016

Il Segretario Generale Dott. Birolo Gerardo \_\_\_\_\_

## Sommario

Articolo 1 – OGGETTO .....	3
Articolo 2 – ASSEGNAZIONE .....	3
Articolo 3 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE .....	4
Articolo 4 - ESCLUSIVITA' .....	4
Articolo 5 - CANONE - .....	4
Articolo 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	4
Articolo 7 - COLTIVAZIONI.....	5
Articolo 8 - RICOVERI .....	5
Articolo 9 - ALTRE COSTRUZIONI .....	5
Articolo 10 - DIVIETI .....	5
Articolo 11 - ORARI.....	6
L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00 .....	6
Articolo 12 - RAPPRESENTANZA.....	6
Articolo 13 - VIGILANZA .....	6
Articolo 14 - REVOCA.....	7
Articolo 15 - FURTO, DANNI E INFORTUNI.....	7
Articolo 16 - MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI.....	7
Articolo 17 - GHIACCIO E SGOMBERO NEVE .....	7
Articolo 18 - ENTRATA IN VIGORE .....	7
Articolo 19 - NORME TRANSITORIE .....	7

## **Articolo 1 – OGGETTO**

Per “orto urbano” s’intende un appezzamento di terreno su area comunale all’uopo destinata, che il Comune concede in uso ai soggetti, come in seguito individuati, che ne facciano richiesta, con gli obiettivi:

- avvicinare i cittadini alla realtà agricola stimolando al contempo la coesione sociale;
- favorire la riqualificazione di terreni inutilizzati o degradati e migliorare il paesaggio urbano;
- incentivare un uso degli spazi e dei luoghi di tipo ricreativo ed aggregativo tra gruppi informali e tra cittadini
- creare luoghi di forte aggregazione anche intergenerazionale;
- promuovere la coltivazione di varietà locali conservandone la tradizione
- valorizzare i saperi agricoli della tradizione
- dare spazio alle scuole per attività educative
- divulgare l’importanza della cultura alimentare

L’intervento si pone come esperienza di educazione ambientale, di sviluppo ecosostenibile, di educazione alimentare nonché di riqualificazione all’interno di un progetto di miglioramento della qualità della vita, che rivolge anche una particolare attenzione ai cittadini anziani, a quelli diversamente abili, alle famiglie in difficoltà.

L’orto urbano è destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

## **Articolo 2 – ASSEGNAZIONE**

Gli orti vengono assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadini maggiorenni residenti in Giaveno.
2. non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale;
3. Per l’assegnazione degli orti, i cittadini dovranno compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione di interesse, indirizzata al Sindaco del Comune di Giaveno e presentata all’Ufficio Protocollo.  
L’assegnazione avverrà sulla base dei redditi ISEE con precedenza al reddito più basso.
4. Al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi il Comune si riserva di definire il numero di lotti da assegnare, previa stipula di apposita convenzione, ad uno o più dei seguenti soggetti:
  - scuole di Giaveno;
  - associazioni od enti no profit di promozione sociale del territorio, interessati a svolgere attività legate all’orticoltura, coinvolgendo attivamente persone in situazioni economiche difficoltose.

### **Articolo 3 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE**

La concessione ha durata di **massima triennale**, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra il primo dei richiedenti in graduatoria.

**La scadenza della concessione è fissata convenzionalmente al mese di dicembre del terzo anno.** Entro i tre mesi precedenti la scadenza i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art. 2. Tale facoltà è esercitata per una sola volta, fermo restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi.

### **Articolo 4 - ESCLUSIVITA'**

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione né altrimenti reso disponibile a terzi. Per documentati temporanei motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di tre mesi. Per accertati casi di invalidità la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario fino al termine del periodo di concessione.

### **Articolo 5 - CANONE -**

Il canone annuo di concessione è stabilito con delibera di Giunta Comunale forfettariamente quantificato e comprensivo delle spese di gestione del lotto assegnato.

### **Articolo 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è obbligato a:

- provvedere pro quota alla manutenzione delle parti comuni;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate e opportunamente comunicate;
- pagare il canone annuo (art. 5) stabilito dal Comune;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Gestore ogni eventuale anomalia;
- pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione da eventuali arbusti e/o erbacce;
- riconsegnare il terreno nelle medesime condizioni di assegnazione, libero da manufatti diversi da quelli comunali.

## **Articolo 7 - COLTIVAZIONI**

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. E' fatto divieto di coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua, nonché piante o arbusti di altezza superiore a mt. 2.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio pena l'immediata decadenza dell'assegnazione. Costituisce deroga al periodo precedente l'attivazione di specifici progetti che vedano coinvolti associazioni od enti no profit di promozione sociale di cui al precedente art. 2, e su specifica autorizzazione dell'Ente concedente.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

## **Articolo 8 - RICOVERI**

I ripostigli sono di proprietà comunale, da mantenere in ordine ed in buono stato di manutenzione.

Dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico comunale. I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento.

## **Articolo 9 - ALTRE COSTRUZIONI**

Eventuali coperture senza basamenti fissi tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 2.), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare una distanza dai confini pari alla metà dell'altezza del manufatto.

È ammessa il posizionamento di vasca di raccolta di acqua piovana in materiale plastico con capacità massima di litri 100.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto diversi da quelli specificati, comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

## **Articolo 10 - DIVIETI**

E' vietato:

- a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;

- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- g) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- h) superare l'altezza di mt 2 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- i) modificare o innalzare le recinzioni esistenti e utilizzare altri sistemi di recinzione quali teli plastici, steccati o siepi;
- l) usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
- m) installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- n) usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- o) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

### **Articolo 11 - ORARI**

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00

### **Articolo 12 - RAPPRESENTANZA**

Per la gestione i concessionari degli appezzamenti, faranno riferimento alla Associazione o Cooperativa individuata con atto della Giunta Comunale che avrà i seguenti compiti:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti o in altro idoneo spazio, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione e del ricovero degli attrezzi;
- stabilire i criteri per l'utilizzo dell'acqua.

### **Articolo 13 - VIGILANZA**

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Gestore.

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall'ufficio tecnico del Comune al Gestore.

I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Gestore.

## **Articolo 14 - REVOCA**

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente Regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area previsti dall'art. 10.
- mancato utilizzo dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura fatti salvi quelli ammessi dal presente regolamento;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione delle costruzioni concesse e degli accessori forniti;
- detenzione e ricovero di animali da cortile, cani e gatti;
- non utilizzo diretto dell'area, salvo le deroghe di cui all'art. 5;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico;
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 2.

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del PRGC o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

## **Articolo 15 - FURTO, DANNI E INFORTUNI**

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Gestore e/o Comune con riferimento al presente regolamento.

## **Articolo 16 - MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI**

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, nè concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

## **Articolo 17 - GHIACCIO E SGOMBERO NEVE**

L'Amministrazione non provvederà allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.

## **Articolo 18 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore, in ai sensi dell'art. 93 dello statuto comunale, quando diventa esecutiva la delibera che lo ha approvato.

## **Articolo 19 - NORME TRANSITORIE**

In sede di prima applicazione la pubblicazione dell'avviso di disponibilità di orti non assegnati, prevista dall'art. 3, sarà effettuata ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del presente Regolamento.